



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 347 del 21/04/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SCANDRIGLIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PONZANI MARCELLO FINO AL 30/06/2023, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GAMBERONI ROBERTO FINO AL 31/05/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICOLANI ANTONIO FINO AL 9/03/2027, A CARICO DEL CALCIATORE BRIZZI DAMIANO PER 6 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE DI CASIMIRRO FRANCESCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.53 LND RI DEL 9/03/2023
(Gara: TOFFIA SPORT – SCANDRIGLIA del 5/03/2023 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Scandriglia ha avanzato gravame avverso le decisioni in epigrafe emesse dal Giudice di primo grado sostenendo che i propri tesserati non avessero tenuto alcun atteggiamento offensivo o violento e chiedendo una rivalutazione delle sanzioni perché eccessive.

Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente i comportamenti tenuti dai tesserati della reclamante che hanno peraltro portato l'arbitro alla decisione di sospendere la gara. A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. stabilisce che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

In particolare, emerge come il calciatore Antonio Cicolani spingeva e insultava ripetutamente l'arbitro per poi sferrargli un calcio al plesso solare procurando dolore.

Il direttore di gara si recava poi al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino che accertava un trauma dell'emitorace con due giorni di prognosi.

Tuttavia, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore appare eccessiva,

considerando sia il materiale svolgersi degli eventi sia le conseguenze del gesto lesivo di violenza consumata.

Parimenti, va lievemente ridimensionata la squalifica del calciatore Damiano Brizzi, la cui condotta ingiuriosa che si sostanziava in un contatto fisico va ricondotta nei parametri usualmente applicati da questa Corte.

Le restanti censure appaiono invece da rigettare.

La sospensione della gara che veniva terminata esclusivamente pro forma, infatti, è stata cagionata dal comportamento lesivo e aggressivo dei tesserati della reclamante che hanno privato l'arbitro, attinto da un calcio, delle condizioni psicofisiche per portare a termine la gara.

Da ciò consegue la sanzione sportiva della perdita della gara e l'ammenda.

Per quanto attiene le sanzioni ai tesserati, risulta che il calciatore Francesco Di Casimirro poneva in essere condotta ripetutamente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara mentre il dirigente Marcello Ponzani e l'allenatore Roberto Ponzani proferivano più volte frasi gravemente irrispettose all'arbitro e alla fine della partita chiedevano di non riportare nel referto un provvedimento disciplinare.

Le relative decisioni del Giudice Sportivo, quindi, risultano corrette anche in relazione alla loro congruità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cicolani Antonio al 30/06/2025 e la squalifica a carico del calciatore Brizzi Damiano a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 marzo 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TERRACINA 1925, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PERNARELLA MAURO FINO AL 17/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 15/03/2023

(Gara: TERRACINA 1925 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 12/03/2023 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

Visto il reclamo in epigrafe del 20 marzo 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. TERRACINA 1925 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. N.282 DEL 15/03/2023, con il quale veniva disposta la inibizione a svolgere ogni attività fino al 17/4/2023 al Sig. PERNARELLA MAURO – allenatore della società - perché “[..] *Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, reiterava tale comportamento dall'esterno del recinto di gioco. [..]*”.

Ad avviso della reclamante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto offensiva ed irrispettosa l'espressione, rivolta all'arbitro, così come riportata nel referto di gara:

“[..] dopo l'espulsione di un calciatore della propria squadra urlava nei miei confronti le seguenti parole “ma che cazzo stai a fa, vaffanculo, non ci vedi un cazzo”. Il suddetto usciva dal tdg continuando a protestare e continuava a farlo anche dopo l'espulsione fuori il recinto di gioco urlando frasi ingiuriose verso la terna [..]”.

A tal riguardo, la reclamante deduceva come la frase *“ma che cazzo stai a fa, vaffanculo, non ci vedi un cazzo”*, sarebbe priva di contenuto offensivo e irrispettoso rispetto al particolare contesto di riferimento e di tensione agonistica in cui la stessa sarebbe stata pronunciata - ovvero sia in occasione dell'espulsione di un calciatore della propria squadra - nonché l'assenza di gesti complementari reiterati e/o minacciosi alla frase in parola.

La reclamante rilevava, inoltre, la genericità della contestazione di *“condotta reiterata”* dell'allenatore verso la terna arbitrale, atteso quanto sinteticamente descritto nel referto arbitrale - *“[..] usciva dal tdg continuando a protestare e continuava a farlo anche dopo l'espulsione fuori il recinto di gioco urlando frasi ingiuriose verso la terna- [..]”* - senza, tuttavia, riportare le singole frasi asseritamente ingiuriose.

Sulla scorta delle suindicate argomentazioni, la reclamante, ritenendo la sanzione irrogata all'allenatore eccessivamente afflittiva rispetto ai fatti e alle circostanze sopra descritti, concludeva richiedendone la riduzione ai sensi dell'art. 36 c.1 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alle *condotte irrispettose o ingiuriose*, laddove il giudice di prime cure avrebbe, invece, inquadrate i fatti *de quibus* quali condotte *gravemente irrispettose*, di cui all'art. 36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

All'udienza del 30 marzo, era presente la A.S.D. TERRACINA 1925, difesa e rappresentata dal proprio legale di fiducia, il quale si riportava ai propri atti difensivi.

Questa Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento.

Pur ritenendo indubbiamente offensivo il contenuto dell'espressione in oggetto, in quanto esorbitante il legittimo diritto di critica e lesivo della dignità morale dell'arbitro, in sede di graduazione della sanzione proporzionalmente alla effettiva gravità delle condotte ascritte e provate all'allenatore, rilevano le circostanze evidenziate dalla reclamante, con particolare riferimento alla genericità della contestazione di *reiterazione della condotta*.

Ciò in ragione della lacunosità del referto arbitrale, che osta a Questo Collegio decidente ogni disamina e valutazione circa l'eventuale offensività e/o irrispettosità delle ulteriori frasi pronunziate dall'allenatore nei riguardi della terna arbitrale.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, irrogando all'allenatore Pernarella Mauro la squalifica per 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALENTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 C5 DEL 15/03/2023
(Gara: FUTSAL ACADEMY – VALENTIA dell'11/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Valentia ha avanzato gravame avverso le decisioni del Giudice di prime cure che aveva comminato la sanzione della perdita della gara e dell'ammenda per aver ritirato la squadra dopo una decisione dell'arbitro che aveva prima espulso un avversario e poi modificato la decisione espellendo un calciatore della reclamante.

Veniva ascoltata la società, la quale illustrava dettagliatamente le proprie doglianze, concludendo per l'accoglimento del reclamo.

Preliminarmente, occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. stabilisce che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Risulta, poi, che la discrezionalità arbitrale sulle decisioni tecniche è assoluta e che nell'assumere provvedimenti anche disciplinari, tutti gli Ufficiali di gara presenti all'incontro ben possono esprimere le loro valutazioni al fine di coadiuvare chi è tenuto a decidere.

Per quanto attiene l'abbandono della partita, essa emerge inequivoca dagli atti nonché dalle deduzioni stesse contenute nel reclamo e, pertanto, la sanzione della perdita della gara risulta correttamente emessa.

Per quanto attiene l'ammenda, invece, essa deve essere ridotta per parametrarla a quelle comminate in casi analoghi a quello sottoposto allo scrutinio di questo Giudice d'appello.

Tutto ciò premesso, ricordando che in ambito regionale non sono impugnabili la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o fino a quindici giorni nonché l'inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.D.POLISPORTIVA FARNESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCHIO GIAN MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.57 LND VT DEL 23/03/2023 (Gara: VETRIOLO – A.D.POLISPORTIVA FARNESE del 18/03/2023 – Campionato Terza Categoria Viterbo)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell'11/04/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.D. Polisportiva Farnese ha avanzato gravame avverso la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Gian Marchio Macchio, sostenendo che a seguito del comportamento dello stesso non si sarebbe creato alcun parapiglia, chiedendo quindi una rivisitazione della sanzione.

Nel referto arbitrale risulta descritto compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, dopo la fine della gara, si scagliava contro dirigenti e calciatori avversari colpendoli con calci e pugni, pronunciando insulti e frasi blasfeme e reiterando il proprio comportamento anche a seguito della notifica del provvedimento di espulsione.

Tutto ciò dava origine a una rissa generalizzata.

Detta deplorabile condotta risulta quindi provata ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità, alla luce degli artt. 37 e 38 C.G.S..

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

81) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. TRE CROCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERNARDI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.295 LND DEL 23/03/2023
(Gara: TRE CROCI – KAYSRA del 18/03/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell'11/04/2023

Con rituale reclamo, la società S.S.D. Polisportiva Farnese ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Francesco Bernardi, sostenendo che il suo comportamento sia stato causato da un fallo violento subito e non rilevato e che lo stesso non avrebbe stretto il braccio dell'arbitro ma lo toccava accidentalmente durante la protesta.

Chiedeva quindi una riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, veniva espulso per aver spinto violentemente un avversario a palla lontana facendolo cadere a terra e, alla notifica dell'espulsione, protestava veementemente con l'arbitro stringendogli il braccio per poi spingerlo lievemente poco dopo.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell'espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, punita dall'art. 36, comma 1, lett. b) con la squalifica minima di quattro giornate di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

82) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAUDONI LORENZO FINO AL 28/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 SGS DEL 23/03/2023 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 19/03/2023 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell'11/04/2023

La ASD Villalba Ogres Moca 1952 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Laudoni Lorenzo per aver protestato verso l'arbitro, dandogli nel contempo una leggera spinta che lo faceva indietreggiare di qualche passo.

A sostegno della propria tesi, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti e chiedeva conseguentemente una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di 1° grado.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 34° del 2° tempo, a seguito di una decisione del direttore di gara, il calciatore Laudoni protestava verso quest'ultimo, spintonandolo e facendolo indietreggiare di due passi.

Da quanto detto, emerge che il predetto calciatore ha tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara, che si è concretizzata in un contatto fisico, ex art. 36 comma 1 lett. b del C.G.S..

Ciononostante, l'entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione posta in essere dal giovane calciatore, considerato che l'arbitro indietreggiava di soli due passi, a testimonianza della tenuità della spinta ricevuta.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Laudoni Lorenzo al 19/04/2023.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 SGS RM DEL 23/03/2023

(Gara: NOVA 7 – VIS SUBIACO dell'11/03/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 14/04/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Vis Subiaco ha interposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che rigettava il ricorso di primo grado relativo alla gara cui aveva preso parte il calciatore Marius Grozavu del Nova 7.

A riguardo la reclamante deduceva come alla gara avesse partecipato il suddetto calciatore benché oltre il limite di età, chiedendo di verificare se la deroga a esso concessa fosse regolare e, in caso contrario, di assegnarle la vittoria per 3-0.

Pervenivano controdeduzione della società Nova 7 che rilevava come il proprio calciatore avesse regolare autorizzazione a partecipare al campionato in questione e che vi era stata deroga a giocare sopra età anche l'anno precedente quando lo stesso militava nella Polisportiva Sant'Angelo Romano.

Il gravame proposto risulta assolutamente pretestuoso ed è da rigettare.

Il documento emesso il 4.11.2022 dal Settore Giovanile e Scolastico che concede la deroga al calciatore Marius Grozavu per partecipare alla categoria "Giovanissimi under 15" anziché "Allievi" attesta inequivocabilmente che lo stesso abbia preso parte alla gara in maniera regolare.

Lo scrutinio sulla correttezza di tale deroga non è di competenza dei Giudici Sportivi di primo o di secondo grado involgendo peraltro motivazioni che attengono alla sfera personalissima di un soggetto minore di età.

Tali elementi non possono e non debbono interessare una società avversaria che invece con la propria richiesta ha fatto spregio dei principi di lealtà, correttezza e probità immanenti nell'ordinamento sportivo, da rispettare viepiù trattandosi di attività di calciatori molto giovani.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 21 aprile 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli